



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ordinanza n. 993

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare, sul territorio delle regioni Calabria e Sicilia, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante l'attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;

VISTO il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare, in corso di conversione in legge;

CONSIDERATO che il territorio nazionale a partire dai primi mesi dell'anno in corso è stato interessato da un eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo, determinando un eccezionale accrescimento delle esigenze volte ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione interessata;

CONSIDERATO che l'eccezionale afflusso di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale sta determinando una situazione di grande difficoltà derivante dalla saturazione del sistema di accoglienza nazionale gestito dal Ministero dell'interno, con particolare riferimento all'hotspot di Lampedusa, alle strutture di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

primissima accoglienza, ai centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142/2015 e al Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI);

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2023 con cui è stato dichiarato sull'intero territorio nazionale, per sei mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 984 del 16 aprile 2023 recante "Prime disposizioni urgenti per fronteggiare, sul territorio delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo.";

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 990 del 2 maggio 2023 recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare, sul territorio della regione Campania e della regione autonoma Valle d'Aosta, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo.";

ATTESO che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, richiede l'utilizzo di poteri straordinari, anche in deroga alla vigente normativa;

SENTITO il Ministero dell'interno;

ACQUISITA l'intesa delle Regioni Calabria e Sicilia;

DISPONE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Articolo 1

(Cooperazione degli Uffici della Regione siciliana e della Regione Calabria)

1. Il Commissario delegato, nonché i Soggetti attuatori Prefetti della Prefetture – Uffici territoriali del Governo dei capoluoghi di regione della Regione Siciliana e della Regione Calabria ed i Prefetti delle province di Agrigento, Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Trapani, Reggio Calabria e Crotona, in veste di Soggetti attuatori competenti per il territorio delle cennate regioni, possono avvalersi della cooperazione degli uffici della Regione siciliana e della Regione Calabria, previa definizione di apposito accordo che preveda le modalità per assicurare la copertura dei soli costi operativi, ivi compresi quelli di cui al comma 3, e di reintegro degli eventuali materiali di protezione civile impiegati nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 6 dell'Ordinanza n. 984/2023.
2. La cooperazione di cui al comma 1 può esplicarsi nei seguenti ambiti di attività:
 - a) supporto logistico nell'allestimento di strutture temporanee di primissima accoglienza;
 - b) supporto tecnico-operativo nella predisposizione di aree idonee per l'allestimento di strutture temporanee di primissima accoglienza;
 - c) fornitura di beni di prima necessità e di materiali per l'assistenza alla popolazione;
 - d) fornitura di servizi e personale specializzato, anche socio-sanitario, per particolari esigenze connesse con l'assistenza alla popolazione, esclusa la gestione di centri e strutture di accoglienza.
3. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, limitatamente alle attività di cui al comma 2, lettera a), b) e c), la Regione Siciliana e la Regione Calabria possono avvalersi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali ed il costo, ivi incluso il costo per l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40, è rendicontato al Commissario delegato per il relativo rimborso, in attuazione dell'accordo di cui al comma 1.
4. Ai fini del tempestivo reintegro della capacità operativa dei rispettivi sistemi regionali di protezione civile, i Dipartimenti di protezione civile della Regione Siciliana e della Regione Calabria procedono immediatamente all'attivazione delle procedure necessarie per il pronto reintegro degli eventuali materiali di protezione civile impiegati ai sensi del comma 1, avvalendosi delle deroghe



Presidenza del Consiglio dei Ministri

autorizzate con ordinanze nell'ambito del presente contesto emergenziale, tenendo informato il Dipartimento della Protezione Civile qualora tali materiali siano integrati nelle rispettive colonne mobili regionali di protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio